

circolare  
**3 GENNAIO 2014**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 3 gennaio 2014

## Oggetto

### Legge di stabilità 2014 – I finanziamenti agli ammortizzatori sociali

Ai sensi dell'art. 1, comma 183, della Legge di stabilità 2014, approvata definitivamente dal Senato della Repubblica in data 23 dicembre 2013 è stata autorizzata, per l'anno 2014, la spesa relativa al rifinanziamento de

- gli ammortizzatori sociali in deroga: sono stati destinati 600 milioni di euro al rifinanziamento di detti ammortizzatori per l'anno 2014;
- i contratti di solidarietà;
- le proroghe a ventiquattro mesi della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività: come noto, la possibilità (per aziende e lavoratori) di beneficiare della proroga per ulteriori 12 mesi dell'intervento della CIGS per cessazione di attività è subordinata
  - > all'effettivo avvio nei primi dodici mesi di intervento della CIGS del piano di gestione delle eccedenze occupazionali
  - > al periodico rifinanziamento dello fondo specificatamente e precipuamente dedicato ad alimentare le proroghe in esame.

A detto fondo, per l'anno 2014, sono stati destinati 50 milioni di euro.

Per quanto specificatamente attiene agli ammortizzatori sociali in deroga, pur tuttavia si segnala, ai fini di un eventuale ricorso, come ad oggi non siano state ancora emanate le disposizioni attuative per l'utilizzo di detto strumento che come previsto l'art.2 della Legge 92/12 sono state delegate annualmente alla Conferenza Stato Regioni.

Per quanto concerne i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), si segnala l'istituzione di un fondo residuale, che, in base alla normativa vigente, deve essere costituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi per l'attivazione di un fondo bilaterale.

In fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo viene fissata allo 0,5% a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ripartita nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo e ferma restando la possibilità di stabilire eventuali addizionali contributive.

Si evidenzia altresì che, per l'anno 2014, è stato previsto l'aumento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà cd. difensivi (ossia finalizzati ad evitare la riduzione di personale) nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Detto aumento è tuttavia concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista  
Revisore contabile

